

E) Giurisprudenza di merito

195. Sulla natura dei compensi per prestazioni professionali di avvocato

Tribunale di Parma, 2 luglio 2013, n. 956

I compensi per prestazioni professionali di avvocato hanno, invero, natura di debiti di valuta soggetti al principio nominalistico, sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento.

FATTO

Si precisa che viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 4.7.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 della medesima legge.

Si precisa, altresì, che la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice (in servizio presso il Tribunale di Parma dal 28.3.2011), in forza di provvedimento presidenziale di assegnazione del 30.3.2011 ed è stata trattata in decisione alla prima udienza utile in cui il fascicolo era chiamato in trattazione davanti allo scrivente giudice (5.12.2012).

In ordine ai fatti di causa si espone quanto segue.

Lo. El. e Pe. Pi. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1621 emesso dall'intestato Tribunale il 2.8.2006, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'avv. Va. DI Be. della somma di euro 5.513,66 a titolo di corrispettivo relativo alle prestazioni professionali stragiudiziali relative alla redazione di una scrittura privata tra i coniugi meglio descritta nella notula opinata dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, prodotta in sede monitoria.

A tal fine gli attori hanno contestato in via preliminare la validità del decreto ingiuntivo per essere la firma del giudice illeggibile.

Nel merito gli opposenti hanno esposto:

di essersi rivolti all'avv. DI Be. per due questioni, la prima riguardante la ditta Lo. AS., di cui era titolare la sig.ra Lo. El., la seconda inerente alla separazione tra i coniugi Lo. -Pe.; con riferimento alla prima questione l'avv. DI Be. aveva predisposto una scrittura privata, che tuttavia le parti non avevano ritenuto utile ai loro interessi e non avevano poi attuato;

in ordine a tale attività nel marzo 2006 nello studio del dottor DEL Ca. Gi. era stato raggiunto un accordo sul corrispettivo delle competenze professionali spettanti al legale, che era stato concordato nella misura di euro

Giurisprudenza di merito

Natura dei compensi per prestazioni professionali di avvocato

6.000,00, comprensiva dell'acconto di euro 500,00 già corrisposto; la convenuta aveva accordato ai clienti di versare un ulteriore acconto di euro 3.000,00 oltre Iva ed aveva consentito che il pagamento del residuo avvenisse anche in via dilazionata;

di aver versato alla convenuta euro 500,00 il 27 settembre 2005, euro 3.672,00 il 20 marzo 2006 ed euro 3.600,00 il 4 agosto 2006;

il versamento di euro 3.600,00 del 4 agosto 2006 doveva ritenersi comprensivo della somma di euro 1.828,00 quale saldo per l'attività professionale prestata in relazione alla scrittura privata e della somma di euro 1.772,00 per l'attività relativa alla separazione dei coniugi;

di non dovere pertanto più alcuna somma al legale per il titolo di cui al decreto ingiuntivo;

la somma richiesta di pagamento non corrispondeva alle reali prestazioni effettuate;

in particolare: non erano state effettuate 7 conferenze di trattazione fuori studio come indicato nella parcella senza precisazione delle relative date e dei soggetti con cui sarebbero stati effettuati gli incontri; non erano state effettuate 15 conferenze con gli opposenti, come indicato nella parcella senza precisazione delle relative date; non erano state effettuate le 30 comunicazioni telefoniche indicate in parcella senza precisazione delle date e dei destinatari.

La convenuta avv. DI Be. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando l'opposizione e concludendo per il suo rigetto.

In particolare la convenuta esponeva che:

i coniugi Lo. El. e Pe. Pi., intenzionati a separarsi, si erano a lei rivolti per tentare la via di una separazione consensuale;

nell'ambito della trattativa emergevano complesse problematiche connesse alla gestione della ditta individuale Lo. AS., formalmente intestata alla signora Lo. El., ma realtà gestita fin dalla sua costituzione unicamente dal marito Pe. Pi. La Lo. aveva manifestato l'esigenza che la ditta proseguisse la propria attività con formale cessione al marito;

di avere allora vagliato possibili soluzioni alternative con attento esame della documentazione contabile bancaria della ditta, dalla quale era emersa una preoccupante esposizione debitoria;

l'attività era stata particolarmente complessa ed accompagnata da numerosi incontri ed innumerevoli telefonate da parte di entrambi i coniugi anche al di fuori dell'orario di ufficio e nei giorni festivi;

di avere svolto una complessa attività insieme al rag. Ti. Fe. e al dott. DEL Ca., commercialisti di fiducia dei clienti, al fine di individuare un istituto bancario disponibile ad erogare un mutuo di cui i coniugi necessitavano; di aver inoltrato richiesta a tal fine alla Banca Popolare Emiliana, alla Banco di San Geminiano e San Prospero, e alla Banca Reggiana; di essersi recata in più occasioni presso il Banco di San Geminiano e San Prospero, agenzia di Reggio Emilia per fornire i chiarimenti richiesti ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo e di essere stata contattata più volte per i medesimi motivi dalla Banca Reggiana;

sia il Banco di San Geminiano e San Prospero sia la Banca Popolare Emiliana avevano accordato il finanziamento e i coniugi avevano optato per sti-

pulare il contratto di mutuo con il Banco di San Geminiano e San Prospero di essersi nuovamente recata presso tale istituto bancario al fine di concordare le modalità di erogazione del finanziamento e il ripianamento delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori della ditta Lo.; di avere effettuato ai fini della pratica un numero di telefonate e un numero di conferenze di trattazione (in studio e fuori studio) ben maggiore di quello indicato in parcella;

all'esito di tali complessa attività, era stata redatta la scrittura privata di cessione, che era stata fatta propria dai coniugi ed era stata sottoscritta dai clienti in data 25 gennaio 2006;

dopo l'esaurimento di tale attività, le parti erano tornate ad affrontare la questione della separazione;

di avere favorito un accordo fra le parti in ordine tutti gli aspetti, ad esclusione dell'assegno di mantenimento, sul quale i coniugi non avevano raggiunto un'intesa;

la Lo. si era rivolta ad un altro legale;

di avere allora rinunciato al mandato nei confronti del Pe. per la situazione di incompatibilità intervenuta;

la parcella azionata era relativa alle sole attività professionali rese per la redazione della scrittura privata;

di avere emesso separata parcella per le attività svolte in ordine alla separazione tra i coniugi, parcella che non era stata saldata e per la quale era stato ottenuto distinto decreto ingiuntivo, anch'esso opposto dagli attori;

non era mai intervenuto alcun accordo tra le parti in ordine al compenso professionale relativo alla scrittura privata oggetto dell'azione monitoria;

il pagamento di euro 500,00 era relativo ad altra attività svolta sempre in favore della Lo. e specificamente per la consulenza relativa al riscatto di un veicolo in uso alla Lo. presso la società di leasing GF Capital e a due contratti di locazione in essere su immobili di proprietà esclusiva della signora Lo. (contratto di locazione Lo. / Dalva Elettromagneti e contratto di locazione Lo./ Yabre Toukougna) e la relativa fattura indicava appunto tali causali;

per la prestazione relativa alla scrittura privata aveva ricevuto il pagamento di un acconto di euro 3.000, 00, oltre Iva e cpa nel marzo 2006, di cui aveva tenuto conto nel ricorso per decreto ingiuntivo;

un secondo acconto di euro 3.600,00 era stato versato dai coniugi sono in data 22 agosto 2006, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto;

in forza di tale ultimo pagamento i coniugi rimanevano debitori con riferimento alla pratica relativa alla scrittura privata di cui in premessa della somma di euro 1.913,66, oltre alle spese legali relativa alla fase monitoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò esposto in ordine ai fatti di causa, deve esaminarsi anzitutto, in quanto preliminare, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della sottoscrizione del giudice.

Sul punto deve rilevarsi che effettivamente la firma apposta in calce al decreto non risulta leggibile, né nel contesto dell'atto è indicato il giudice che lo ha pronunciato. Ne consegue la nullità dell'ingiunzione.

Invero, "Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dal n. 5 dell'art. 132 cod. proc. civ. è equiparata la sottoscrizione illeggibile, allorché nel provvedimento non risulti neppure indicato il giudice che l'abbia pronunciato, onde rimanga impedita ogni possibilità di individuazione del decidente stesso" (Cass. n. 943/1995; conf. Cass. n. 28281/2011).

Stante la nullità del provvedimento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La revoca del decreto ingiuntivo non esime dal pronunciarsi sulla fondatezza della domanda proposta dal creditore intimante. Invero, "L'opposizione a decreto/ ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto" (così tra le tante Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10/03/2009) e "il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (in tal senso, *ex multis*, Cass. Sez. 3, n. 1184 del 19/01/2007).

Ciò premesso, occorre anzitutto osservare che, nel caso di specie, non è contestata l'esistenza, la natura ed il contenuto del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dall'ingiungente, né la congruità dei diritti e degli onorari esposti nella notula azionata, peraltro, opinata dal competente Consiglio dell'Ordine.

Le contestazioni degli opposenti riguardano, invero, esclusivamente il dedotto avvenuto integrale pagamento delle competenze in conformità agli asseriti accordi fra le parti e la mancata effettuazione di alcune prestazioni e specificamente di 7 conferenze di trattazione fuori studio, di 15 conferenze con i clienti, e di 30 comunicazioni telefoniche così come indicato in parcella. In relazione a tali voci, più precisamente, gli opposenti non negano che siano state svolte le attività esposte, ma contestano che siano state svolte nel numero indicato dal legale nella notula azionata.

Orbene, quanto alla prima contestazione, gli opposenti allegano che le parti avrebbero convenuto il compenso del legale per l'attività relativa alla redazione della scrittura privata oggetto dell'azione monitoria nella misura di euro 6.000,00 comprensiva dell'acconto di euro 500,00 già versato. Più specificamente, gli opposenti deducono che detto accordo sarebbe intervenuto nel marzo 2006 alla presenza del dott. DEL Ca. Gi. e nello studio di quest'ultimo.

La circostanza è stata radicalmente smentita dal commercialista. Il dott. DEL Ca., assunto quale teste ha confermato di un incontro presso il proprio studio alla presenza dell'avv. DI Be. e dei sig.ri Lo. -Pe. e del loro figlio Pe. Matteo ma ha dichiarato di "escludere che si sia parlato in quella sede del compenso dovuto all'avv. DI Be., quantificandolo. Conseguentemente escludo che in quella sede si sia parlato del versamento di un acconto".

La chiara deposizione del teste, indifferente alle parti e della cui attendibilità non è motivo di dubitare, contrasta del tutto con le allegazioni degli opposenti in ordine ad un accordo sul compenso.

Né può a tal fine ritenersi idonea prova a sostegno delle allegazioni degli opposenti la deposizione del figlio degli attori Pe. Ma., il quale ha dichiarato che le parti avrebbero raggiunto un accordo sul compenso dell'avvocato DI Be., quantificandolo nella somma di euro 6.000,00 onnicomprensiva.

Il teste, il quale ha deposto dopo che era già stata assunta la deposizione del commercialista DEL Ca., ha dichiarato che tale accordo sarebbe stato convenuto tra le parti nel corso di un diverso incontro avvenuto presso lo studio dell'avvocato DI Be., senza che fosse presente il commercialista DEL Ca. La deposizione appare del tutto inattendibile e ciò non solo per gli stretti rapporti del teste con gli opposenti, ma altresì in quanto è del tutto in contrasto con le stesse allegazioni degli attori, i quali hanno specificamente indicato nell'atto di citazione che un accordo sul compenso dell'avvocato DI Be. era stato raggiunto nel marzo 2006 nello studio del dott. DEL Ca. e alla presenza di questi (pag. 6 atto di citazione), senza mai fare riferimento ad altri incontri od accordi.

Quanto alle ulteriori contestazioni dell'opponente relativi al numero delle conferenze di trattazione fuori studio, delle conferenze con i clienti e delle comunicazioni telefoniche esposte in parcella, deve rilevarsi che gli opposenti pur non contestando che dette prestazioni siano state effettuate, ne contestano il numero indicato in parcella, senza specificare, quanto meno con riferimento alle conferenze e alle comunicazioni telefoniche intercorse fra loro ed il legale un diverso ammontare. Gli attori inoltre nella memoria ex art. 183, comma 6 cpc espongono che, prima di affrontare la questione la separazione, era stato necessario affrontare "la questione relativa alla ditta Lo. Assemblaggi intestata formalmente alla Lo., ma gestita concretamente dal Pe." e "sistemare una notevole esposizione debitoria della ditta maturata nei confronti di fornitori, banche, fisco" (pag. 4 - 5), così confermando quanto allegato dalla convenuta in ordine alla natura delle prestazioni svolte.

Gli stessi opposenti confermano dunque la complessità della prestazione resa dal legale, che era diretta a "sistemare una notevole esposizione debitoria della ditta maturata nei confronti dei fornitori e banche" e che necessariamente imponeva alla convenuta di rapportarsi con più soggetti, tra i quali anzitutto il commercialista di fiducia dei clienti dott. Del Ca. e, prima di questi, il rag. Fe. (che era il precedente professionista di fiducia degli attori, poi sostituito dal primo - si veda sul punto deposizione del DEL Ca.).

Il DEL Ca., in particolare, ha confermato di aver avuto "diversi colloqui telefonici" con l'avv. DI Be. e ha dichiarato che la stessa era andata presso lo studio del medesimo per la sottoscrizione della scrittura privata almeno "tre o più volte".

La teste Gi. Ba. En., collega di studio dell'avv. DI Be., ha confermato che i sig.ri Lo. - Pe. erano andati "molte volte" in studio "per un colloquio con l'avvocato DI Be., anche in orari non concordati" e ha dichiarato che "l'avv. DI Be. si era recata a Reggio Emilia nello studio del vecchio commercialista

con i Sig.ri Lo. - Pe." e "si è recata presso una banca di Reggio per raggiungere un accordo tra i clienti".

Dalle deposizioni dei testi DEL Ca. e Gi. Ba. può, dunque, trarsi conferma dell'effettività delle conferenze fuori studio effettuate dalla DI Be. nella misura indicata in parcella (7 conferenze fuori studio). Il teste DEL Ca. ha infatti riferito di "tre o più" conferenze presso il proprio studio e la teste Gi. ha riferito di almeno due trasferite a Reggio Emilia (l'una presso la banca e l'altra presso il precedente commercialista degli opposenti), tanto più considerato che le contestazioni degli opposenti sul punto risultano generiche e che la convenuta in comparsa di costituzione e risposta a pagina 15 ha elencato specificamente otto conferenze fuori studio con indicazione puntuale delle date e della relativa sede (tra cui quattro conferenze presso il rag. Fe.), elencazione in relazione alla quale gli opposenti non hanno sollevato alcuna contestazione nella memoria ex art. 183, comma 6 n. I cpc, né nelle difese successive.

Quanto alle conferenze in studio, indicate nella parcella del numero di 15, deve rilevarsi che gli opposenti pur contestando il numero indicato in parcella, non hanno specificato quanti siano stati incontri avuti da loro stessi con il legale, mentre la teste Gi. Ba. ha confermato che gli opposenti si sono recati "molte volte per un colloquio con l'avvocato DI Be. talvolta anche in orari non concordati". La stessa complessità della pratica, confermata dagli stessi opposenti, rende plausibile il numero indicato in parcella, ancor più considerando che il relativo diritto non è collegato al singolo incontro, ma ad ogni ora o frazione di ora della conferenza.

Lo stesso deve affermarsi per il numero delle conversazioni telefoniche indicate in parcella del numero di 34, e che sono ovviamente comprensive delle comunicazioni telefoniche avvenute non solo con i clienti, ma anche con gli altri professionisti coinvolti nella pratica. Detta numero appare plausibile peraltro anche considerata la testimonianza del figlio degli opposenti Pe. Ma., il quale ha riferito che "pur non avendo mai assistito telefonate dei miei genitori all'avvocato DI Be. so che avvenivano perché ne parlavano quotidianamente". Costituiscono poi prova dell'effettività delle attività indicate i tabulati telefonici in sola uscita prodotti dalla convenuta ed attestanti l'effettuazione da parte del legale di 34 telefonate al numero costituzione e risposta come riferibili ai cellulari degli opposenti e al loro numero fisso ... *omissis* ... al numero ... *omissis* ... e al numero ... *omissis* ..., indicati in comparsa di costituzione e risposta come riferibili ai cellulari degli opposenti e al loro numero fisso di abitazione (la convenuta ha invero, indicato i seguenti numeri ... *omissis* ..., ... *omissis* ... e ... *omissis* ... come rispettivamente relativi all'abitazione degli attori, e ai loro telefoni cellulari - pag. 20 comparsa di costituzione e risposta). Con riferimento a tali tabulati parte opponente si è limitata a contestare che in essi non è indicato per intero il numero telefonico chiamato, ma non ha contestato che i detti numeri siano a riferibili alle utenze degli attori.

In base a quanto esposto deve ritenersi plausibile numero delle conversazioni telefoniche indicate in parcella nella misura di 30 (inferiore al numero risultante dai tabulati).

Deve infine evidenziarsi l'irrelevanza della contestazione degli opposenti relativa alla "inutilità" della prestazione svolta dall'avvocato per non avere

poi gli stessi dato attuazione alla scrittura privata redatta nel loro interesse dal legale.

Sul punto occorre evidenziare che gli oppositori sottoscrivevano detto documento, che dunque ritenevano quel momento corrispondente alle loro esigenze, dovendo peraltro ribadirsi che la prestazione in esame quale prestazione intellettuale dà luogo ad un'obbligazione di mezzi e non ad un'obbligazione di risultato.

In base a quanto esposto, stante l'insussistenza della prova di un dedotto accordo fra le parti sul compenso e stante la prova dell'effettività delle prestazioni, la pretesa creditoria dell'avv. DI Be. deve essere quantificata in misura corrispondente alla parcella emessa dal legale, la cui congruità (peraltro, già delibata dal competente Consiglio dell'Ordine Forense), non è stata contestata dagli oppositori (che si ribadisce hanno solo contestato il *quantum* in essa esposto non per motivi di congruità dei diritti e degli onorari pretesi, né per motivi attinenti al valore della pratica, ma solo in relazione al numero complessivo delle conferenze e delle conversazioni telefoniche esposte nella notula).

Devono essere dunque liquidate all'avvocato DI Be. per la prestazione in esame le somme indicate nella parcella opinata, pari ad euro 351,00 per diritti, euro 6.623,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, IVA e cpa al 2%, per il complessivo ammontare di euro 9.603,20.

Venendo ai pagamenti effettuati dagli oppositori, deve rilevarsi che gli stessi hanno allegato di avere corrisposto a titolo di acconto euro 500,00 a mezzo assegno del 27 settembre 2005.

Sul punto all'avvocato DI Be. ha contestato che detto assegno fosse stato emesso a titolo di acconto per l'attività oggetto della presente causa, in quanto il pagamento suddetto aveva ad oggetto altre attività di consulenza prestate in favore della Lo. e specificamente una consulenza relativa al riscatto di un veicolo in uso alla Lo. presso la società di leasing GF Capital e a due contratti di locazione in essere su immobili di proprietà esclusiva della signora Lo. (contratto di locazione Lo./ Dalva Elettromagneti e contratto di locazione Lo./ Yabre Toukougna).

A tal fine la convenuta ha prodotto la relativa fattura indicante appunto tali causali.

A fronte di tale produzione gli oppositori hanno dedotto nella prima memoria ex art. 183, comma 6 che tali precedenti prestazioni di consulenza sarebbero state in realtà pagate in contanti per uguale somma di euro 500,00 al legale, il quale non avrebbe emesso la relativa fattura. La circostanza è stata decisamente contestata dalla convenuta nella prima difesa successiva.

Orbene, deve evidenziarsi, che non è contestata tra le parti che l'avv. DI Be. abbia svolto le precedenti prestazioni di consulenza relative al riscatto auto e alle locazioni indicate, mentre nessuna prova è stata fornita dagli oppositori in ordine all'asserito versamento in contanti di euro 500,00, che è rimasto pertanto circostanza indimostrata. Quanto all'imputazione del pagamento di euro 500,00 effettuato a mezzo assegno il 27 settembre 2005, deve rilevarsi che non è dato riscontrare in alcuna corrispondenza degli attori alcuna imputazione del pagamento da parte dei debitori, sicché opera la regola di cui all'art. 1193 c.c. per cui, in mancanza di dichiarazione da parte del debitore,

il pagamento deve essere imputato al debito scaduto. Correttamente dunque il legale imputava il pagamento (mediante corrispondente fatturazione) alle consulenze sopra indicate, anziché in acconto (come vorrebbero gli opposenti) alla prestazione ancora in corso.

Ciò premesso, dalla complessiva somma dovuta al legale, come sopra liquidata, non può essere detratto il pagamento di euro 500,00 versato con assegno il 27 settembre 2005 in realtà relativo a precedenti consulenze.

Deve essere invece detratto l'acconto di euro 3.672,00 corrisposto il 20 marzo 2006 (pari ad euro 3.000 + accessori, il cui versamento è stato riconosciuto dalla convenuta già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo), nonché l'ulteriore acconto di euro 3.600,00, versato dagli opposenti con assegno bancario, inviato all'avvocato DI Be. con raccomandata del 4 agosto 2006 e ricevuto dal legale il 28.8.2006 (e dunque pervenuto alla convenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo).

L'effettivo incasso di tale assegno non è stato, infatti, contestato dalla convenuta, la quale ha anzi in comparsa di costituzione risposta dato atto del predetto pagamento, concludendo per la condanna dei convenuti al pagamento del residuo quantificato in euro 1.913,66 (euro 5.513,66 di cui al decreto ingiuntivo detratto il versamento di euro 3.600,00 incassato dopo la notifica del ricorso per ingiunzione).

In base a quanto esposto gli opposenti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 1.913,66, oltre interessi legali (interessi già richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo) dalla data della sentenza al saldo.

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore gli interessi devono, infatti, essere riconosciuti dal momento della liquidazione, coincidente con il provvedimento giudiziale e il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, ancorché abbia anteriormente ricevuto l'invito del creditore ad adempiere (Cass. Sez. L, n. 11777 del 07/06/2005 - in relazione a cui va precisato l'inapplicabilità ragione *temporis* alla fattispecie per cui è causa della disposizione del D.M. 31 ottobre 1985, ultima parte, a cui la massima fa riferimento, la cui legittimità era stata peraltro già negata da ampia giurisprudenza - v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 17/04/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7527 del 23/05/2002 - essendo applicabile nel caso in esame la tariffa professionale approvata con D.M. 1994, la quale non prevedeva più analoga disposizione; cfr. anche Cass. Sez. 2, n. 2431 del 02/02/2011; Cass. Sez. 2, n. 5240 del 29/05/1999).

Non può, invece, essere accolta la domanda relativa alla corresponsione della rivalutazione monetaria, peraltro richiesta dalla convenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, tardivamente, poiché trattandosi di obbligazione pecuniaria rimane esclusa la possibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova del maggior danno subito dal creditore, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ, prova che non è stata fornita dall'opposta (cfr. tra le tante Cass. n. 12828 del 03/06/2009, Cass. Sez. 2, n. 7498 del 30/03/2006).

I compensi per prestazioni professionali di avvocato hanno, invero, natura di debiti di valuta soggetti al principio nominalistico, sicché la rivalutazione

monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito (Cass. Sez. 2, n. 2823 del 26/02/2002).

Deve essere inoltre rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria formulata dalla convenuta, non avendo la stessa assolto all'onere della allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pure equitativa di siffatto danno.

Invero "la facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od affluivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario" (Cass. n. 17902 del 30/07/2010; cfr per la necessità della prova del danno anche, *ex plurimis*, Sez. L, IL 24645 del 27/11/2007, Cass. Sez. U, n. 7583 del 20/04/2004).

Per completezza si precisa che non è *ratione temporis* applicabile la norma di cui al terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Per quel che concerne, in ultimo, le spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico degli oppositori integralmente soccombenti. Non sussistono, invero, i presupposti per disporre la compensazione neppure parziale in relazione all'avvenuto pagamento di euro 3.600,00, posto che detto pagamento a mezzo assegno, benché solo promesso con raccomandata anticipata via fax il 3.8.2006, è stato ricevuto dalla convenuta solo il 22.8. 2006, dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio deve farsi riferimento al Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n. 140, G.U. 22.08.2012 entrato in vigore il 23 agosto 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ciò in forza della disposizione di cui all'art. 41 del medesimo decreto a mente del quale "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

Invero, secondo Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406 "In virtù dell'art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell'art. 9 comma 11, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigo-

re le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziate prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso”.

Si ritiene necessario congruamente aumentare i parametri di cui al DM 140/ 2012 rispetto all’importo medio in relazione alle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria, alla luce delle plurime e successive contestazioni degli oppositori, che hanno determinato, nonostante il valore della causa, una sensibile maggiore difficoltà nello svolgimento delle difese.

Deve essere altresì riconosciuto il rimborso forfettario spese generali, posto che l’art. 13 comma 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dispone che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6”.

Detta norma impone, dunque, al giudice di liquidare oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute una somma per il rimborso delle spese forfettarie.

In assenza tuttavia del D.M., ancora da emanarsi, che ne fissi la misura massima, il giudice non può che quantificare la percentuale di rimborso secondo un criterio equitativo e prudenziale, che si ritiene congruo determinare nella misura del 5%.

Non possono infine essere riconosciute alla convenuta le spese liquidate in decreto ingiuntivo in quanto la revoca del decreto è avvenuta per la illeggibilità della sottoscrizione del giudice, e, dunque, per un motivo che, sebbene non addebitabile all’ingiungente, determina la nullità dell’ingiunzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6614 del Ruolo Generale dell’anno 2006 promossa da Lo. El. e Pe. Pi. nei confronti di DI Be. Avv. Va., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1621 emesso dal Tribunale di Parma il 2.8.2006

2) CONDANNA gli oppositori in solido tra loro al pagamento in favore dell’avv. DI Be. per il titolo di cui in premessa della somma di euro 1.913,66, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo

3) CONDANNA gli oppositori in solido tra loro alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00, per compensi di avvocato oltre 5% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Così deciso il 5.6.2013.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2013

196. Sulla determinazione del compenso all'avvocato per spese forfetarie

Tribunale di Parma, 14 agosto 2013, n. 1074

Il giudice, in sede di liquidazione di quanto dovuto all'avvocato, deve procedere, ai sensi dell'art. 13 comma 10 della l. n. 247 del 2012, a quantificare - oltre il compenso per la prestazione professionale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente - una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal credito di cui al comma 6 di suddetto art. 13. In assenza tuttavia del D.M., ancora da emanarsi, che ne fissi la misura massima, il giudice non può che quantificare la percentuale di rimborso secondo un criterio prudenziale, che si ritiene congruo determinare nella misura del 5%.

FATTO

Si precisa che viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 4.7.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 della medesima legge.

Si precisa, altresì, che la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice (in servizio presso il Tribunale di Parma dal 28.3.2011), in forza di provvedimento presidenziale di assegnazione del 30.3.2011 ed è stata trattata in decisione, alla prima udienza in cui il fascicolo era chiamato in trattazione (6.2.2013).

In ordine ai fatti di causa si precisa quanto segue.

L'ing. Be. Pa. ha evocato in giudizio la società M. D. P. s.r.l. al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 7.145,43 oltre ad interessi moratori di cui al D.Lgs. 9.10.2002 n° 231 dalla costituzione in mora al saldo in forza dell'attività prestata in favore della convenuta, nonché al pagamento della somma di euro 248,20 a titolo di spese stragiudiziali per costi di recupero del credito.

La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, sicché il processo veniva svolto nella sua dichiarata contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria svolta ha confermato la fondatezza della pretesa di Be. Pa. e l'azione di parte attrice risulta pertanto fondata e merita pronuncia di accoglimento.

Risulta invero documentalmente comprovata la stipulazione tra le parti in data 4 maggio 2004 di un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di consulenza da parte dell'ing. Be. in materia di normativa ambientale,

igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro con l'assunzione da parte dell'attore della carica di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione aziendale, rinnovabile annualmente in mancanza di disdetta, contratto integrato da successiva convenzione in data 26 aprile 2007 (doc. 1 e 2).

L'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in contratto è stata confermata dalle deposizioni dei testi Co. Mi., impiegata dello studio B., Ca. Al., moglie dell'attore e collaboratrice del medesimo studio e Mi. Ma., libero professionista.

Detti testi hanno altresì confermato l'esecuzione da parte del Be. di ulteriori prestazioni *extra* contratto, per le quali le parti avevano previsto nelle convenzioni di cui in premessa un onorario a vacazione di euro 50 all'ora oltre accessori e, per alcune specifiche attività indicate nell'integrazione contrattuale di cui al doc. 2 di parte attrice, un compenso unitario di euro 100,00 oltre accessori.

Deve, inoltre, aggiungersi che le emergenze istruttorie sopra descritte hanno trovato ulteriore supporto probatorio negli argomenti di prova desumibili, ex artt. 116 e 232 c.p.c., dal comportamento processuale tenuto dalla convenuta, la quale è rimasta contumace e non è neppure comparsa all'udienza appositamente fissata per rendere il deferito interrogatorio formale in ordine ai fatti costitutivi della domanda attrice.

Deve dunque ritenersi comprovata l'effettiva prestazione in favore della convenuta delle attività indicate nelle fatture allegate dall'attore e la correttezza dei compensi richiesti.

Stante l'allegato pagamento dell'acconto di euro 1.000,00, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7.145,43, oltre Iva e INARCASSA al 2% ed oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 (trattandosi di rapporti fra professionisti), dalla data della costituzione in mora (27.5.2008) al saldo.

Deve essere altresì accolta la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 248,20 per costi di recupero del credito, come da nota proforma di cui al doc. 13 di parte attrice, posto che l'art. 6 D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 prevede il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della convenuta soccombente.

Ai fini della liquidazione deve farsi riferimento al Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n. 140, G.U. 22.08.2012 entrato in vigore il 23 agosto 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ciò in forza della disposizione di cui all'art. 41 del medesimo decreto a mente del quale "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

Invero, secondo Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406 "In virtù dell'art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell'art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la

propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziate prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso”.

Deve essere altresì riconosciuto il rimborso forfettario spese generali, posto che l’art. 13 comma 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dispone che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6”.

Detta norma impone, dunque, al giudice di liquidare oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute una somma per il rimborso delle spese forfettarie.

In assenza tuttavia del D.M., ancora da emanarsi, che ne fissi la misura massima, il giudice non può che quantificare la percentuale di rimborso secondo un criterio prudenziale, che si ritiene congruo determinare nella misura del 5%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. ... del Ruolo Generale dell’anno 2008 promossa da Be. Pa. nei confronti di M. D. P. s.r.l., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1) CONDANNA la convenuta a corrispondere all’attore per il titolo di cui in premessa la somma di euro 7.145,43, oltre Iva e INARCASSA al 2% ed oltre interessi legali ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002 n° 231 dalla data della costituzione in mora (27.5.2008) al saldo.

2) CONDANNA la convenuta alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.722,00, di cui euro 222,00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre 5% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Così deciso il 12.7.2013.

Depositata in segreteria il 14 agosto 2013